



## **Regolamento del Comitato Crediti**

## **I. Funzione**

Il Comitato Crediti è un organo tecnico che fornisce pareri consultivi o vincolanti, costituito allo scopo di assicurare la gestione coordinata delle problematiche inerenti i rischi di credito e, più in generale, la coerenza dell'operatività societaria in tema di credito con le relative procedure aziendali.

## **II. Poteri**

Il Comitato Crediti ha le seguenti prerogative:

- fornire un parere non vincolante sulle pratiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in merito a transazioni;
- fornire un parere sulle posizioni da concedere per cui l'analisi dell'area crediti si discosta rispetto alla delibera bancaria o del confidi;
- fornire un parere sulle posizioni oggetto di erogazioni a tranche nell'ambito del monitoraggio delle stesse per importi superiori a 250 mila euro.

In apposite sessioni dedicate, il Comitato si occupa di:

- monitorare globalmente il portafoglio creditizio, verificandone l'aderenza agli obiettivi strategici;
- esprimere un parere tecnico sulle proposte di adeguamento della normativa disciplinante l'attività creditizia.

## **III. Partecipanti**

Partecipano al Comitato Crediti con diritto di voto:

- il Direttore Generale;
- il Responsabile dell'Area Crediti;
- il Responsabile dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari;
- il Responsabile dell'Area Controlli;
- il Responsabile dell'Area Amministrazione Finanza e Controllo.

Inoltre, in relazione a specifiche tematiche da affrontare, il Presidente del Comitato Crediti può richiedere la presenza di altri partecipanti, senza diritto di voto. Qualora in esito a votazione di una proposta si giunga ad un risultato di parità, il voto del Presidente assume valore doppio.

## **IV. Presidenza**

Il Comitato Crediti è presieduto dal Direttore Generale ("il Presidente del Comitato"), o in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile dell'Area Crediti.

## **V. Sostituzione di un partecipante**

In caso di assenza o impedimento di un partecipante, lo stesso può designare, previo accordo con il Presidente del Comitato, un suo sostituto tra i Dirigenti/Quadri Direttivi appartenenti alla propria Struttura.

## **VI. Frequenza delle riunioni**

Il Comitato Crediti si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e può comunque essere convocato con procedura d'urgenza.

## **VII. Convocazione e Agenda delle riunioni**

La riunione è convocata dal Presidente. Al Segretario, nominato dal Presidente anche tra soggetti non membri del Comitato, spetta la predisposizione della documentazione funzionale all'assunzione delle delibere e la redazione dell'Ordine del Giorno, riportante l'elenco delle pratiche e degli argomenti da esaminare.

L'ordine del Giorno e la documentazione funzionale all'assunzione delle delibere sono di norma trasmessi (in via elettronica) a tutti i componenti almeno un giorno prima della seduta, salvo casi di particolare urgenza.

## **VIII. Verbalizzazione delle riunioni**

Il Segretario provvede alla stesura del verbale della riunione che deve essere sottoscritto congiuntamente dal Presidente del Comitato e dal Segretario medesimo. Al Segretario spetta altresì l'onere di comunicare le deliberazioni assunte dal Comitato Crediti alle Strutture interessate (proponenti) della Società e, ove richiesto, al Consiglio di Amministrazione.

## **IX. Validità delle riunioni**

La riunione, anche se convocata in via d'urgenza, può considerarsi valida se ad essa partecipano almeno quattro degli aventi diritto, tra cui obbligatoriamente il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Responsabile dell'Area Crediti. Le riunioni del Comitato Crediti possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

- a) Le delibere del Comitato Crediti sono validamente approvate in presenza di entrambe le seguenti condizioni: se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto (escludendo dal voto il Proponente della delibera, che si astiene);
- b) se assunte con il voto favorevole del Presidente del Comitato.

Nel caso venga soddisfatta solo una delle condizioni, la decisione sulla proposta di delibera diviene prerogativa del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui nessuna delle due condizioni sia soddisfatta, la proposta di delibera è respinta.